

## **PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2025 - 2027**

### **CONSIDERATO CHE:**

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce al CdA competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

### **RICORDATO CHE:**

- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, restando fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- nel Piano del Fabbisogno del Personale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.Lgs.165/2001, devono essere indicate le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

### **RIBADITO CHE:**

- per effetto della riforma attuata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il piano triennale di fabbisogni del personale ha acquisito un ruolo centrale divenendo, per come recentemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, uno strumento strategico per individuare le esigenze di personale;
- con l'adozione di tale piano, infatti, la PA non si limita ad operare una asettica ricognizione numerica del fabbisogno organico, dovendo piuttosto prevedere le specifiche modalità di reperimento del personale, allo scopo di garantire, tenuto conto delle risorse finanziarie necessarie e del rispetto degli equilibri di bilancio, il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, che devono complessivamente ispirare l'organizzazione degli uffici, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, del d.lgs. n.165/2001;
- le nuove assunzioni da programmare sono da intendersi in termini di «dotazione» di spesa potenziale; - in base alle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con il citato DM 8/5/2018, gli enti sono obbligati a determinare non più la dotazione organica, ma una «dotazione di spesa potenziale» che, ovviamente deve essere contenuta entro i limiti di spesa previsti dalla legge;
- gli enti, pertanto, nel programmare le assunzioni per le professionalità da acquisire sulla base delle facoltà assunzionali vigenti, nonché dei relativi stanziamenti di bilancio e nel rispetto degli equilibri di bilancio in chiave dinamica, dovranno necessariamente verificare la possibilità di rimodulare la «dotazione» attuale

- tramite il Programma triennale di fabbisogno del personale, nel rispetto del limite finanziario massimo della «dotazione» di spesa potenziale;
- il sistema della programmazione dei fabbisogni previsto dal d.lgs. n.75/2017 muove da presupposti diversi in quanto non si considera più la dotazione organica “di diritto” e si parte da due ordini di grandezza:
  - la dotazione organica “di fatto”, quindi il ruolo dei posti coperti più le facoltà assunzionali;
  - i fabbisogni di personale, da rilevare ex novo e da aggiornare anno per anno o all’occorrenza.

CONSIDERATO che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, l’art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato dall’art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90, convertito dalla Legge n. 114/2014 e da ultimo dal D.L. n. 113/2016, convertito in legge n.160/2016, in base al quale gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azione da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a – *(lettera abrogata dall’art. 16, c. 1, del D.L. n.113/2016)*; b - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

557-bis. ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente;

557-ter. in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

557-quater. ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di

personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 ter del D.Lgs.vo 165/2001 che dispone:” Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

DATO ATTO che il D.M. 17 marzo 2020, recante «*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*», pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, ha dettato disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria, individuando i valori soglia di massima spesa del personale, definiti come percentuale, differenziata per fascia demografica, data dal rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, come da disposto dell'art. 33, D.L. 34/2019;

RILEVATO CHE la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.M. 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti;

VISTI: l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

VERIFICATO che l'Ente rispetta i parametri indicati nel D.M. 17 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 18/11/2020, avente ad oggetto: “Rapporti medi dipendenti/popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000”;

DATO ATTO che questo Consorzio non è in condizioni di dissesto finanziario né di squilibrio, e che la vigente dotazione organica del personale in servizio rientra pienamente entro i parametri dipendenti/popolazione stabiliti dal predetto decreto ministeriale;

DATO ATTO, pertanto, che il numero effettivo del personale in servizio è inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata e che il numero effettivo del personale in servizio è nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata;

CONSIDERATO che l'ente rispetta gli obblighi assunzionali di cui alla Legge 68/1999;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n° 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art.39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n.449, art.6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art. 91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267); abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art.33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art.1, comma 723, lett.E), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche art.9 comma 1 quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- abbiano adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art.169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;

- abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.198 e art.6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VERIFICATO, inoltre, il rispetto di tutti i vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Ritenuto dover programmare le seguenti assunzioni per il triennio 2025-2027:

Cat.	Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	alla data del 31/12/2024		FT	PT	
	FT	PT			
<b>D</b>	1	1(12h T.D.)	0	0	79.952,71
<b>C</b>	0	2 (18h) 1(12h T.D.)	0	0	69.211,37
<b>B</b>	0	1(24h)	3 (P.V.)	1 (30h)	126.131,67
<b>A</b>	8	0	(-3)	0	146.789,54
<b>TOTALE</b>					422.085,29

<p>* DI CUI</p> <p>1 POSTO Istruttore Contabile (attualmente coperto con Scavalco di Istruttore Contabile dal Comune di San Giuseppe V.no come da Statuto Consortile)</p> <p>1 POSTO Istruttore Tecnico (attualmente coperto con Scavalco di Istruttore Direttivo Tecnico dal Comune di Ottaviano come da statuto Consortile)</p>
<p>**DI cui</p> <p>1 POSTO Istruttore Direttivo Amministrativo (dipendente di ruolo)</p>

		NOTE
Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa		
2025		6.013,77
2026		591,13
2027		66.229,05

<b>Stima del trend delle cessazioni</b>		Es.: numero di pensionamenti programmati
2027		n. 1 Cat. D "Istruttore Direttivo "

Si da atto, altresì, che il dipendente di ruolo Bifulco Michele, Responsabile del Servizio Amministrativo, è stato trattenuto in servizio fino a tutto il 31/12/2026 per le motivazioni in linea con quanto stabilito dall'art.1, c. 165 Legge 30/12/2024, n. 207 (legge di Bilancio);

Ritenuto, altresì, specificare che la spesa del Segretario Comunale è di regola rientrante nell'aggregato di spesa del personale dell'Ente Locale e concorre al raggiungimento dei limiti di legge in materia, ma, data la natura obbligatoria della figura del Segretario comunale, legato da un rapporto di servizio ma non organico all'Ente Locale, come si evince dall'art. 97 TUEELL, la relativa figura non si ritiene vada inserita nel fabbisogno in quanto l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 si riferisce alla dotazione organica ed ai fabbisogni programmati, intendendosi quelli relativi a figure non obbligatorie per legge, come quella in esame, ma a personale circa il quale l'Amministrazione valuti la necessità o meno in base alle proprie esigenze organizzative e di funzionamento;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei conti, reso in data 18/04/2025, prot. n. 281;

RITENUTO di fornire la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1, e dell'art 147-bis, c 1, d.lgs. n. 267/2000, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

### **DELIBERA**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la seguente programmazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2023/2025:

Cat.	Posti coperti		

	alla data del 31/12/2024		Posti da coprire per effetto del presente piano		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire
	FT	PT	FT	PT	
<b>D</b>	1	1(12h T.D.)	0	0	79.952,71
<b>C</b>	0	2 (18h) 1(12h T.D.)	0	0	69.211,37
<b>B</b>	0	1(24h)	3 (P.V.)	1 (30h)	126.131,67
<b>A</b>	8	0	(-3)	0	146.789,54
<b>TOTALE</b>					422.085,29

\* DI CUI

1 POSTO Istruttore Contabile (attualmente coperto con Scavalco di Istruttore Contabile dal Comune di San Giuseppe V.no come da Statuto Consortile)

1 POSTO Istruttore Tecnico (attualmente coperto con Scavalco di Istruttore Direttivo Tecnico dal Comune di Ottaviano come da statuto Consortile)

\*\*DI cui

1 POSTO Istruttore Direttivo Amministrativo (dipendente di ruolo)

		NOTE
Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa		
2025		6.013,77
2026		591,13
2027		66.229,05

<b>Stima del trend delle cessazioni</b>		Es.: numero di pensionamenti programmati
<b>2027</b>		n. 1 Cat. D "Istruttore Direttivo "

DI DARE ATTO che la presente programmazione confluirà nel P.I.A.O. di prossima adozione della quale costituirà parte integrante, nel quale verranno eventualmente previste le modalità di attuazione dell'art. 13, comma 8, del CCNL 2019/2021;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio RR.UU. di provvedere ad avviare le procedure necessarie al reclutamento delle unità di personale oggetto della presente programmazione;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.vo 165/2001;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.